

TRIBUNALE DI RAGUSA

-Sezione Lavoro-

Ricorso in riassunzione con contestuale istanza ex art. 151 /150

c.p.c. e/o nelle forme ordinarie

Per la prof.ssa TERRANOVA Vincenza nata a Scicli il 08.02.1962 ed ivi residente in Cda Casteversì, C.F. TRRVCN62B 48F258W, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del



personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3, C, D.

PREMESSO

Che con ricorso incoato al numero RG n. 1408/2021 che deve intendersi integralmente richiamato e si riporta *"TRIBUNALE DI RAGUSA -Sezione Lavoro- Ricorso ex art. 414 con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c. Per la prof.ssa TERRANOVA Vincenza nata a Scicli il 8.2.1962 ivi residente in Cda Casteversi, c.f. TRRVCN62B 48F258W, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente CONTRO MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante p.t.; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante p.t.; AMBITO TERRITORIALE*



PROVINCIALE DI TORINO, in persona del legale rappresentante p.t.; e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D. ***** La Prof.ssa Sacchetta, è una docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, assunta a tempo indeterminato in data 1.9.015 ed attualmente presta servizio, per assegnazione provvisoria, presso Istituto comprensivo “Santa Marta “ di Scicli (Ragusa - doc. 1,2). La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria (doc.3) collocandosi, quale docente assunta nell'anno 2015, nella c.d fase C, indicando ambiti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento. In particolare la docente con punteggio di 20 ha indicato quale primo ambito A0024, A0023, A0025, e seguenti preferito quello della Regione Sicilia provincia di Ragusa. (doc.4) Sicché dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Ragusa in data 29.7.016 per il MEDESIMO posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive C, D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del



concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni. Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Ragusa il 29.07.2016 risultano assegnati docenti, per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D: ed in particolare: Marzà Eleonora 15; Matarazzo Giusi 26; Nicolosi Giuseppa 18; Nicolosi Silvia 17; (doc. 5) e docenti che in fasi successive e punteggio inferiore hanno persino conciliato. Invece seppur la ricorrente abbia avuto riconosciuto il punteggio pari a 20 punti ed abbia indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza, non le è stata assegnato il movimento richiesto (doc. 6). La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi. Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito! A fronte di tale evidente lesione la ricorrente, non otteneva l'ambito richiesto e ciò in virtù di una procedura viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di DIRITTO 1.Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016– Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione della L. 107/2015 ; La ricorrente sebbene titolare di un



punteggio pari a 20 acquisito in virtù dell'esperienza professionale proveniente dai numerosi anni di servizio alle dipendenze della P.A. ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017. Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti(punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D. La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015. La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012. A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi: Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale; Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità. La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015. La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012. Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti in fase D (successiva a quella della ricorrente) sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato,



la sede prescelta a Ragusa e Provincia (Ambito territoriale Sicilia A0024, A0023, A0025,) e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare nonchè dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità. Ed invero, con riferimento alla FASE C, stabilisce che : "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale(NON AMBITI). La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. In ordine alla fase D stabilisce che " gli assunti nell'a.s. 015/016 da fase zero e fase A del piano assunzionale 015/016 nonché da fasi b e c del piano assunzionale 015/016 provenienti dalle graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito DOPO le operazioni di cui alle fasi precedenti". Il secondo comma dell'art. 6, CCNI in questione chiarisce poi che: "Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito



dall'allegato 1". Quest'ultimo al paragrafo relativo alla "Effettuazione della fase C , ambiti nazionali", dopo aver sancito l'ordine delle operazioni dei movimenti (dapprima i docenti beneficiari di precedenza e successivamente quelli che non usufruiscono di alcuna precedenza), stabilisce: "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina". In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica. A ciò si aggiunga che sebbene alla ricorrente fosse stata concessa la possibilità di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio le è stata comunque assegnata la sede di titolarità distante di oltre 1300 km dal luogo di residenza, penalizzando in maniera discriminatoria la scelta degli ambiti e delle provincie espresse nella domanda di partecipazione alla



mobilità e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione. Anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato. 2. Violazione ccnl e art 1,c. 108, l. 107/2015 –disparità di trattamento. Il comma 108 dell’art. 1, della legge 107/2015 ha previsto un piano straordinario di mobilità in favore del personale assunto entro l’a.s. 2014/2015, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell’a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all’art. 399, comma 3, del D.Lgs. 217/1994, nonché che i docenti assunti ex art. 1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), e cioè i docenti inseriti nelle GAE, potranno partecipare – dopo i docenti di cui al primo capoverso, e cioè quelli assunti entro l’anno scolastico 2014/15 – alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali. Il comma 108 quindi non indica tra i partecipanti in alcun modo i docenti assunti, in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012 che “ rientrano illegittimamente” con l’art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità. Di contro l’art. 6 del CCNI, prevede, in contrasto a quanto disposto dalla superiore legge, la partecipazione anche dei docenti assunti dal concorso 2012, nelle fasi B e C, concedendo agli stessi la facoltà di scegliere quale sede definitiva l’ambito della provincia (sebbene la procedura concorsuale prescrivesse la loro collocazione regionale) dove sono stati assunti(Art. 6, comma 1, fase “B”, n.2)“gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012, indicheranno l’ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia”.



Gli stessi pertanto sono stati privilegiati persino nella collocazione della scelta della sede (in ambito provinciale), contrariamente ai docenti, come la ricorrente, assunti da Gae, i quali sono costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità. In tal caso si appalesa in maniera evidente la disparità di trattamento tra docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui alla legge 107/2015 ed i docenti, come i controinteressati provenienti dalla graduatoria di merito del concorso indetto nel 2012, privilegiando quest'ultimi peraltro esclusi dalla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015, laddove prevede la mobilità straordinaria solo per gli assunti, nelle fasi B e C, da GAE e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi e per gli assunti della fase 0 ed A. Ora, mentre l'art. 6, CCNI Mobilità dell'8 aprile 2016, per i docenti provenienti da GAE segue pedissequamente il dettato del comma 108, e mantiene la mobilità solo su ambito (art. 6, comma 1, Fase C), non si comprende il motivo per cui per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 14/15, prevede che detta mobilità avvenga su scuola e non su ambito (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1). Ciò comporta un ulteriore evidente disparità di trattamento relativamente ai docenti provenienti da GAE, i quali potendo indicare solo l'ambito sono in posizione deteriore rispetto a chi può indicare direttamente la scuola richiesta. Dunque, il citato art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale declaratoria di illegittimità con riferimento ai



trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati alla ricorrente o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli idonei. Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: "sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge". In definitiva, l'art. 6 del predetto Contratto Collettivo suddetto è in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza perché introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei del concorso del 2012 il diritto ad essere preferiti nella procedura di mobilità rispetto a coloro che erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Si insiste, pertanto, affinché il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418, per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 3 della Costituzione avendo creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. L'errata collocazione della sede ha causato e continua a causare un enorme danno alla ricorrente nonché al proprio nucleo familiare mentre di contro sono stati accantonati, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale. I



docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999. Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento "alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria". A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all'ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le quali, laddove i candidati non avessero espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Ragusa , alla ricorrente non sia stato possibile attribuire una sede un po' più vicina, quando invece risulta provata tale disponibilità. Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati. Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata ed il ricorso



dovrà essere accolto. 3. Violazione DPR 28 del 487/1994 ; Illegittimità della procedura di mobilità e degli atti connessi e consequenziali; I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati. Di recente è stato difatti acclarato con perizia tecnica del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità , tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che “ Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del



TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".(doc. 6a) Da ciò ne è conseguita la acclarata ed illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza e di tutta la procedura di mobilità e con essa degli atti connessi e consequenziali. Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto. Nella sentenza si sottolinea come "la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza". Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a "legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo



sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore". (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016) Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, "l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza" sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione "a ciascuna preferenza", ovvero in relazione a "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze". Ciò posto l'Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente le siano stati preferito colleghi con minori punteggi. Ora nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio antimeritocratico in luogo del principio del merito che al contrario oltre ad ingenerare qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione. In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo



di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono stati collocati altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente. In tal senso il Tribunale di Caltagirone (cronol. 3134/2017 del 14/07/2017 RG n. 378/2017) ha ritenuto “. Sulla base delle considerazioni che precedono, emerge l'apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio punteggio ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/17 con assegnazione presso una sede nella regione Sicilia compresa negli ambiti territoriali 0009, 0010, 0007, 023 e 024, considerato che la ricorrente ha dimostrato l'attribuzione di sedi entro tali ambiti nella medesima fase a docenti con punteggi inferiori e la residua disponibilità di posti anche in fasi successive”. Il tar lazio ha già sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità (decreti cautelari n. 5254/016, 5256/016 del 9.9.016 ritenendo “ sussistenti i presupposti di gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivane dai gravati trasferimenti. Ne deriva che la procedura di mobilità per i docenti in questione sono sospese sicchè in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all'interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità” La stabilizzazione lavorativa presso una sede vicina alla propria provincia di residenza abituale rappresenta, infatti, per l'attuale ricorrente il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo. Per effetto del mancato trasferimento, invece, la ricorrente si ritrova ad essere frustrata, sia come donna, figlia, che come lavoratrice, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale,



personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori. Non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il mancato trasferimento presso l'ambito richiesto deve considerarsi come uno "sradicamento" definitivo della stessa dal suo ambiente originario. In fattispecie IDENTICA alla presente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha accolto la istanza cautelare con ordinanza n. 2003/2017 disponendo che i tempi abbastanza lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica ma rischierebbero di pregiudicare il diritto della ricorrente allo scadere dell'assegnazione provvisoria (30.8.017) di ricongiungersi anche per gli anni futuri con il figlio minore.." (doc. 8) In particolare anche il Tribunale di Catania ha acclarato tale principio " Ebbene, sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0009, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza (così come quelli indicati in ordine successivo) è stato assegnato-in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)- ad altri docenti che, seppure partecipanti a fasi successive (B2, B3, C, D) alla fase "B1" della mobilità avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente; il principio del merito, invero, informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e dunque anche quella applicata alla mobilità; peraltro, l'amministrazione resistente, restando contumace, non ha offerto valide ragioni atte a giustificare l'attribuzione della sede, in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della



ricorrente, a colleghi titolari di minori punteggi.(ordinanza del 25.7.017)(doc. 7,8,9,10,11,12,13). Appare evidente la lesione dei più elementari diritti di una lavoratrice che dopo numerosi anni di insegnamento precario si vede costretta a lavorare così ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma, a circa 1300 km di distanza dal proprio luogo di nascita e di residenza, dovendovi tornare a breve, lasciando nuovamente i propri figli con la conseguente impossibilità di poter svolgere la propria attività educativa e lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali di potersi prendere cura dei propri figli minori e, non da ultimo, economico-finanziarie e di salute. Dopo anni di sacrifici e di “precariato” l’istante, ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una sede nella propria città di residenza, aveva finalmente visto realizzarsi le proprie aspettative, di madre e moglie lavoratrice, di svolgere l’attività di docenza in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali. 4. Violazione dell’art. 1, comma 108, della legge 107/2015, , convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis. In ragione delle superiori considerazioni la riserva accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l’assunzione in ruolo agli idonei del 2012 (art 96) al pari della scelta di far cessare l’efficacia delle graduatorie di concorsi antecedente al 2012 (art 95) risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all’assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Infatti l’art 96 della legge 107/2015(senza prevedere alcuna riserva) recita espressamente “Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata



in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. Ne si tratta di scelta irragionevole potendosi individuare i motivi nell'assenza per molti dei soggetti risultati idonei al concorso 012 della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle gae e tuttavia per questi ultimi vigenti fino al totale esaurimento delle stesse(art 109lett c) ovvero nella preferenza allo scorrimento della graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. Ma detta scelta risulta irragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione , della precedenza di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede.(in tal senso Trib Catania 11.12.017) Difatti tale riserva accordata agli idonei risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa ed anagrafica dei



soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito(molti degli iscritti nelle gae sono soggetti risultanti tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art 97 Cost.(non si tratta comunque neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). LA SUDETTA RISERVA , come osservato dai Tribunali di Roma (sentenza del 2.3.017 n. 2056/017, Tribunale di Enna ordinanza del 5.10.017; Trib . Ravenna sentenza 192/017 del 16.5.017) NON TROVA ALCUN APPIGLIO LEGISLATIVO , a mente dei quali viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento nella legge 107/015 alla riserva di posti accantonati invece dal CCNI mobilità 106/017 e vengono altresì rilevati profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità. Ed infatti l'art 108 della legge 107 che disciplina la mobilità obbligatoria non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso ossia agli assunti ai sensi dell'art 1 comma 98 lett. a) della medesima legge . Infatti dalla lettura del testo legislativo può evincersi che UNICA PRIORITÀ in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità RIGUARDA GLI ASSUNTI ENTRO L'ANNO 2014/015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore



anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggiore punteggio per la procedura di mobilità. In definitiva la suddetta riserva illegittimamente richiamata non trova nessun appiglio nell'art 108 della legge 107/2015./ (V Trib Ragusa Sent. n. 355/2020 pubbl. il 25/06/2020).(doc.14) Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima e disapplicata per contrasto con norme imperative, con conseguente nullità in parte qua ed il ricorso dovrà essere accolto. Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa, CHIEDE Che Ill.mo Giudice adito, Voglia accogliere , le seguenti CONCLUSIONI 1. Accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Ragusa (oggi comune) nella procedura di mobilità 016/17 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto; 2. Accertare e dichiarare la illegittimità dei superiori provvedimenti e disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti; 3. Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti il trasferimento anche in sovrannumero della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A00024" nella Provincia di Ragusa ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato e in



considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente in tal senso riformulando la graduatoria esistente. 4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario. Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile e soggiace al pagamento del contributo di € 259,00.(doc.12) Messina /Ragusa 3.7.2021

Avvocato Vincenzo La Cava Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 150 c.p.c.) Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutte le sedi richieste , ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa istanza, Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante inserimento in G.U. e pertanto, VOGLIA Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017, scuola primaria , di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2016/2017, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed



interprovinciale a.s. 2016/017, attraverso la pubblicazione sulla G.U. ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017, scuola primaria , di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a. s. 2016/2017, gli idonei del concorso 2012 e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/17"; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Messina/Ragusa 3.07.2021 Avvocato Vincenzo La Cava".

Che con sentenza n. 1020/2022 del 20.10.2022, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da Terranova Vincenza, dichiarava il diritto della lavoratrice di ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità sulla base del criterio del punteggio, secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, omesso l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla docente di fruire del suddetto diritto (Doc. A).



Che con ricorso incoato al numero RG n. 79/2023 l'amministrazione resistente ha proposto gravame innanzi alla Corte di Appello di Catania, che deve intendersi integralmente richiamato e si riporta "CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO RICORSO IN APPELLO Per il Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito territoriale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, sono ex lege domiciliati. -appellanti Contro TERRANOVA VINCENZA, nata a Scicli l'8.2.1962 ivi residente in Cda Casteversi, c.f. TRRVCN62B 48F258W, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) presso il quale ha eletto domicilio giusta procura conferita in primo grado. -appellato AVVERSO la sentenza n. 1020/2022 del Tribunale di Ragusa, sezione Lavoro, resa dal Giudice dott.ssa M.A.Catalano, emessa a definizione del procedimento recante R.G. n. 1408/2021, pubblicata in data 20.10.2022 e non notificata, che ha dichiarato il diritto dell'appellata a conseguire l'assegnazione di una sede di titolarità sulla base del criterio del punteggio secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, omesso l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo



dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto; compensando le spese processuali. Specificazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare La sentenza viene impugnata nei capi in cui: 1. Il Giudice, in seno al giudizio di primo grado, ha omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; 2. Il Giudice dichiara illegittimo l'accantonamento dei posti in favore dei docenti reclutati mediante graduatorie di merito del concorso ordinario 2012. . Detta sentenza è, nella parte appena evidenziata, ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti MOTIVI 1. NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER DISINTEGRITA' DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 102 c.p.c. Le motivazioni di seguito esposte inducono a ritenere affetta da nullità la sentenza appellata non essendo stata disposta, dal Giudice di prime cure in seno al relativo giudizio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. Si rileva, infatti, che l'accoglimento della domanda formulata con l'originario ricorso dall'odierna appellata, di assegnazione in uno degli ambiti territoriali preferiti, verrebbe ad influire non soltanto sulle graduatorie di mobilità di cui all'a.s. 2016/17, ma anche: - sulle graduatorie di mobilità degli anni scolastici successivi; - su quel soggetto cui è stato assegnato il posto che spetterebbe all'appellata, secondo la sua prospettazione di preferenza; - sia su tutti i soggetti assegnatari di un posto negli ambiti interessati, per i quali verrebbe meno a cascata



l'assegnazione. In sostanza, si determinerebbe in concreto una situazione analoga alla riformulazione della graduatoria e, quindi, una situazione di comunanza della situazione giuridica per tutti quei soggetti direttamente coinvolti in detta riformulazione. Né vale ad escludere il litisconsorzio necessario dei controinteressati il fatto che l'amministrazione possa disporre il trasferimento in sovrannumero. Invero, ciò è possibile fintanto che la sentenza sia soltanto provvisoriamente esecutiva, in quanto in esito, invece, ad una sentenza definitiva che disponga l'assegnazione del docente ad un determinato ambito ovvero come nel caso di specie, statuisca che si provveda a rideterminare l'ambito, omissis ogni accantonamento per i beneficiari della riserva del concorso 2012, l'amministrazione non potrà che procedervi individuando un posto compreso tra quelli che erano disponibili, dovendosi escludere che possano disporsi assegnazioni a posti diversi da quelli che erano stati previamente destinati a seguito della procedura di mobilità. In altre parole, l'amministrazione dovrà procedere necessariamente ad assegnare alla controparte un posto che, in esito alla procedura di mobilità, era stato assegnato ad altro docente (Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 25/07/2019, v. all.1). Si tenga conto, inoltre, che la procedura in parola si è svolta a livello nazionale. Da ciò consegue che, anche a volere ritenere, per assurdo, che l'accoglimento della domanda non abbia alcun effetto con riferimento specifico agli ambiti coinvolti nella causa odierna, questa avrebbe, comunque, riflesso sulla procedura complessivamente considerata e, pertanto, sarebbe rilevante rispetto agli interessi di tutti i docenti candidati alla procedura di mobilità che potrebbero eventualmente essere scavalcati. Orbene,



tali argomentazioni trovano piena conferma in numerose pronunce della giurisprudenza d'appello che le ha applicate con riferimento a casi analoghi a quello odierno. In questo senso, tra le moltissime pubblicate recentemente dalla medesima Corte d'Appello di Catania, sez. Lavoro, esemplare è la sentenza n. 488/2020 del 04/08/2020, con riferimento a tutte quelle sentenze di primo grado che, esplicitamente o implicitamente, abbiano ritenuto non porsi un problema di litisconsorzio necessario. In particolare, i giudici d'appello hanno ritenuto l'assunto "non condivisibile (...). Più volte la Suprema Corte ha infatti sottolineato che "il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovvero sia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del



contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione" (cfr. Cass. n. 28766/2018, n. 988/2017, n. 15981/2016, n. 13968/2010, n. 15912/2009, 14914/2008)". Analogamente, la Corte d'Appello Genova, Sez. lavoro, nel procedimento di cui alla pronuncia del 26/03/2019(v. all.3), ha ritenuto i "soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie degli ambiti scolastici delle regioni in questione (...) litisconsorti necessari". Copiosa è anche la giurisprudenza di primo grado secondo la quale, in ossequio all'uniforme indirizzo della Suprema Corte ripreso e ribadito dalla giurisprudenza d'appello sopra riportata, l'eventuale accoglimento della domanda di assegnazione dei docenti ricorrenti ai fini dell'assegnazione presso uno degli ambiti territoriali tra quelli inseriti nella domanda di mobilità 2016/17 esplica effetti diretti nei confronti degli altri docenti partecipanti alla procedura medesima, occorrendo, pertanto, integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti di questi ultimi (a titolo esemplificativo, si vedano Tribunale Modena Sez. lavoro, Sent., 05/03/2020; Tribunale Civitavecchia Sez. lavoro, Sent., 15/06/2020). Infine, in termini più generali, secondo orientamento costante della Suprema Corte "In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.);



l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/01/2017, n. 988; nello stesso senso cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/07/2018, n. 18807; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 09/11/2018, n. 28766). In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, stante il palese e manifesto difetto di contraddittorio, così come ricostruito dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla medesima Corte d'Appello di Catania, sez. lavoro, si richiede all'on. Giudice d'appello di rilevare la nullità della sentenza di primo grado e, conseguentemente, assunti i necessari provvedimenti, che la causa venga rimessa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

2. SULLA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ A.S. 2016/2017

In relazione alla sentenza in oggetto il Tribunale ha ritenuto di dover condannare l'Amministrazione all'assegnazione di una sede presso gli ambiti siciliani in deroga rispetto ai criteri disposti dalla contrattazione collettiva che hanno previsto l'accantonamento dei posti per docenti immessi in ruolo da concorso del 2012. Tuttavia, ad avviso della difesa erariale, la superiore condanna non avrebbe dovuto essere pronunciata in quanto contrastante con la contrattazione collettiva, ed in particolare con gli artt. 2, co. 3, 6 ed 8, co. 9 del CCNI 8 aprile 2016, del tutto rispettosi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Deduceva il ricorrente di essere in possesso, per l'a.s. 2016/2017, di punteggio maggiore rispetto ad altri docenti, poi risultati vincitori di sede su Ragusa



od altri ambiti territoriali scelti in domanda, ed inclusi nel bollettino degli esiti della mobilità 2016/2017 della scuola primaria. Il confronto meramente numerico è, ovviamente, del tutto improprio in quanto i soggetti che il ricorrente cita e di cui afferma il minore punteggio sono tutti docenti reclutati - ai sensi dell'art. 1, co. 96, lett. a) della L. 107/2015 - dallo scorrimento delle Graduatorie di Merito del concorso per titoli ed esami, indetto con D.D. 82/2012. Questa tipologia di personale ha concorso alla c.d. fase B3 della mobilità 2016 avente rilievo a livello provinciale, come si evince dal CCNI 2016 (pag. 62, pt. 3, ibidem) che definisce la sequenza de qua come "operazioni di mobilità provinciale per tutti gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito". Il ricorrente, invece, è stato reclutato ai sensi dell'art. 1, co. 98, lett. c.) da g.a.e ed ha concorso, invece, alla mobilità 2016/2017 nella c.d. fase C avente rilevanza a livello nazionale (cfr. CCNI cit. pag. 63, pt. EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI). I docenti interessati alla fase B3 della mobilità, pertanto, hanno concorso per l'ottenimento di una sede nella provincia di partenza; il personale della fase C, invece, ha concorso per un trasferimento interprovinciale, od interregionale. Trattasi, dunque, di procedure e di graduatorie di mobilità distinte e, pertanto, il confronto tra le due fasi della mobilità è del tutto improprio e, comunque, inconferente ai fini della ricognizione di una pretermissione, benché meno illegittima, del ricorrente. In ogni caso, il punteggio in graduatoria assumerebbe carattere residuale e suppletivo rispetto al criterio primario espresso dall'ordine di preferenze, con la possibilità, quindi, che un



soggetto sia soddisfatto a discapito di un altro con punteggio maggiore, purché ciò si verifichi per un ambito espresso prima nell'ordine di preferenze. (C. App. Palermo, sent. n. 984 del 20/09/2021, C. App. Roma, sent. n.1670 del 15/09/2020, C. App. Perugia, sent. n. 147/2019 del 05/07/2019). Ritiene parte ricorrente, però, che la fase B3 della mobilità, siccome attuata mediante preventivo accantonamento di sedi in una data provincia, sia stata lesiva delle proprie ragioni dato che tale accantonamento avrebbe ridotto le sedi utili per il trasferimento dei candidati interessati alle fasi successive, ossia alla fase C. L'assunto, oltretutto vistosamente ipotetico e sfornito di prova è, intanto, del tutto infondato in diritto perché l'accantonamento di cui si discorre è previsto dagli artt. 2, co. 3, 6 ed 8, co. 9 del CCNI 8 aprile 2016. Tali disposizioni, invero, non sono illegittime od annullabili, in quanto sintoniche con la normazione di rango primario e, per l'esattezza, attuative/integrative/esplicative di procedura già coniata dall'art. 1, co. 108, L. 107/2015. La questione è stata chiarita da diffusa e consolidata giurisprudenza che precisa, al riguardo, quanto segue: "nel comparto scuola la procedura di mobilità territoriale e/o professionale è affidata alla contrattazione collettiva che, come è noto, è la sintesi di scelte effettuate, su piano paritario, dalle parti collettive. Un tanto lo si ricava agevolmente dall'art. 462, comma 7, del D.Lg.vo n.297/94 secondo cui "Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione". In siffatto contesto negoziale (di chiara valenza organizzativa nella gestione delle risorse) viene, qui, in rilievo il CCNI dell'8.4.2016 (poi recepito dall'O.M.



n.241/2016) sulla mobilità relativa all'anno 2016/2017." (C. App. Palermo, sent. 20/09/2021). Ed invero, l'art. 2, comma 3, del CCNI dell'08.04.2016, relativo, appunto, alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, stabilisce che: "I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali". È dunque la contrattazione collettiva a prevedere che l'accantonamento dei posti per i docenti assunti da graduatorie di merito operi in via preventiva, ossia a monte, e dunque anche nei confronti dei docenti partecipanti alle sottofasi B1 e B2: ciò è possibile in quanto compete alla contrattazione collettiva di adottare una disciplina specificativa, integrativa ed attuativa della previsione legislativa, trattandosi di materia devoluta alla concertazione sindacale ai sensi dell'art. 462, comma 7, del Testo Unico di cui al d. lgs. n. 297/1994. Ed infatti, per il comparto scuola, il Testo Unico disciplina la mobilità territoriale e professionale del personale direttivo e docente dall'art. 460 all'art. 474, demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero dell'istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie, compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare



annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (cfr. Corte Cass., n. 8821/2018, Corte di Appello di Milano, sez. lavoro, n. 1628/2018). Inoltre, l'art. 10 CCNL 2007, in materia di "Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale" ha previsto, a sua volta, che "i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale". Tutto ciò è avvenuto, contrariamente a quanto ritiene parte appellata, nel pieno rispetto delle norme di rango primario, ed in particolare, della legge n. 107/2015. Ed invero, il comma 108 dell'art. 1 della predetta legge contiene una chiara indicazione che, sul piano ermeneutico, depone unicamente a favore dell'appellante (C. App. Palermo, sent. 20/09/2021). Afferma, infatti, con estrema chiarezza, che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 potevano partecipare alla mobilità straordinaria nell'a.s. 2016/2017 su tutti posti vacanti e disponibili a livello nazionale, inclusi quelli assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da GAE di cui al comma 96, lettera b), ma non indica che avrebbero partecipato anche per i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da graduatorie di concorso di cui all'art. 96, lettera a). E dunque, secondo il canone interpretativo espresso dal brocardo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", deve presumersi che il silenzio del legislatore sul punto non sia privo di significato. Da una interpretazione a contrario della disposizione, invero, emerge che i



docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 non potevano concorrere sui posti vacanti e disponibili assegnati provvisoriamente ai docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012, in quanto tali docenti erano destinatari di una specifica preferenza, che ha trovato una sua compiuta disciplina nella contrattazione collettiva. Peraltro, la locuzione "posti vacanti e disponibili", utilizzata in tutte le operazioni di mobilità annuale, si riferisce ai posti resisi disponibili a seguito dei pensionamenti o decessi di docenti etc., e non di certo ai posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti nel piano straordinario, tant'è che, per includere i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da GAE nel piano straordinario 2015/2016, il legislatore ne fa esplicita menzione: "per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b, assunti ai sensi del comma 98, lettera b e c" (cfr. Corte d'Appello Milano, sez. lavoro, sent. 06.03.2020). "In altri termini", stante sempre a quanto affermato dalla Corte di Appello di Palermo, sent. 20/09/2021, "i posti coperti nel 2015/2016 dai concorsisti (idonei) del 2012, non risultano inseriti tra quelli assegnabili in sede di mobilità sia ai docenti di ruolo ante 2015 che ai docenti neo-assunti da GAE col piano straordinario del 2015/2016. Da tanto consegue, come logico corollario, che le previsioni pattizie, siccome consacrate nel CCNI 2016 e nell'O.M. 241/2016, si disvelano del tutto coerenti con la fonte di rango primario nella parte in cui hanno previsto il c.d. accantonamento dei posti negli ambiti provinciali di prima assegnazione ai docenti provenienti (e come tale assunti) da Graduatorie di Merito del concorso del 2012. Non



appare, dunque, condivisibile quanto (pure) sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui il comma 108 avrebbe destinato per l'anno scolastico 2016/2017 ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 "tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016", giacché, a ben vedere, trattasi di affermazione che contrasta in maniera evidente col dato testuale della norma richiamata, che, inequivocabilmente, limitava una tale riserva di (ulteriori) posti a quelli assegnati in via provvisoria "ai soggetti di cui al comma 96, lett. B" ma non anche a quelli assegnati ai soggetti di cui al comma 96 lett. A. Né, ancora, contrari argomenti possono trarsi dall'ordinanza TAR del 23.6.2016 con la quale era stata sospesa l'O.M. n.241/2016 e ciò per l'assorbente considerazione (in disparte la natura cautelare del provvedimento in questione) che il medesimo organo giurisdizionale con sentenza 13.12.2016 n.12391 ha dichiarato inammissibili i relativi ricorsi per difetto di giurisdizione". In conclusione, i docenti partecipanti alla FASE B3, cioè i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 in una determinata provincia da graduatorie di merito, avevano la possibilità di chiedere l'assegnazione sì di una nuova sede, ma solo all'interno della stessa provincia di nomina, e su tali posti e tali cattedre, come si è visto, in ogni caso il ricorrente non poteva vantare alcun diritto. L'evidente ratio di tale limitazione è quella non veder danneggiati dalla nuova normativa i docenti già immessi in ruolo e con maggiore anzianità di servizio (assunti entro il 2014/2015) che, in attesa dello scadere del vincolo triennale di permanenza nella sede di nomina, desideravano ottenere una sede in un diverso ambito



territoriale, e, che in conseguenza dell'immissione in ruolo di migliaia di nuovi docenti, avrebbero visto drasticamente diminuire il numero dei posti disponibili (in questo senso, Tribunale di Civitavecchia, sez. Lavoro, Sent. del 16.01.2020). In più, vi è da osservare che il citato comma 108 inserendo la parola "successivamente" ha specificatamente indicato anche l'ordine da seguire nella procedura dei trasferimenti per i docenti assunti da GAE. Per sillogismo, quindi, i docenti assunti ante 2014/2015 devono essere trattati "prioritariamente" rispetto ai docenti assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c), ma non anche rispetto ai docenti provenienti da graduatoria di merito 2012, poiché gli stessi non sono stati espressamente richiamati dal comma 108 tra i docenti con l'obbligo di presentare domanda di mobilità. Dunque, i docenti assunti graduatoria di merito 2012 che hanno ricevuto la nomina in una determinata provincia nel 2015, successivamente, nel 2016, hanno potuto chiedere la definizione della cattedra solo all'interno della provincia stessa di nomina. Ed invero, le cattedre assegnate nel 2015 ai docenti assunti dalla graduatoria di merito sono state "accantonate" per consentire loro di avere l'assegnazione definitiva nel 2016/2017 nell'ambito della stessa provincia di assunzione. Se avessero voluto chiedere l'assegnazione di cattedra al di fuori della provincia di nomina, invece, sarebbero rientrati nella fase D della mobilità. Alla luce di quanto esposto, quindi, è fuor dubbio che la legge 107/2015, e di conseguenza il CCNI, hanno inteso prevedere un ragionevole e giustificato trattamento differenziato a favore dei docenti già assunti prima del 2014/2015 e dei docenti assunti da graduatorie di merito 2012. Ed invero, "i posti (solo



numericamente) accantonati non possono qualificarsi come espressione di una ingiustificata precedenza attribuita ai concorsisti del 2012 e/o di uno sconvolgimento del criterio meritocratico, e ciò per la semplice ed assorbente considerazione che gli stessi (già ab origine, cioè sulla scorta di una scelta - non arbitraria né irragionevole - che trovava la sua fonte di legittimazione nella stessa legge n.107/2015) non rientravano tra quelli (resi) disponibili per la procedura di mobilità straordinaria del 2016/17. Circostanza, questa, che, ad ogni evidenza, rende del tutto irrilevanti - ai fini della prospettata illegittimità delle operazioni di mobilità - sia la minore anzianità che il minore punteggio posseduti dai docenti assunti dalle graduatorie del concorso del 2012. Non è neanche condivisibile l'assunto secondo cui l'ordine di preferenza nella scelta (sia per la fase B1 che C) fosse dato dal punteggio più alto. Come chiaramente affermato, rispettivamente, nell'art.6 del CCNI 2016/17 e nel relativo Allegato 1 "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...". Di talché, deve escludersi che i movimenti dovessero seguire un ordine basato su una graduatoria fra (e comprensiva di) tutti i docenti (comunque) interessati ad uno specifico ambito territoriale; al contrario, la sequenza investiva, in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte graduatorie, all'interno delle quali dovevano collocarsi i docenti in conformità alla preferenza dagli stessi indicata in domanda e, conseguentemente, operarsi le valutazioni



dei corrispondenti titoli vantati da ciascuno degli aspiranti al trasferimento. Contrari argomenti, si rileva, non possono trarsi dalla indicazione contenuta nell'allegato 1 del CCNI secondo cui "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..." giacché la stessa deve essere letta e coordinata con il senso e il tenore complessivo dell'atto che la racchiude che depone, univocamente, per la formazione di plurime graduatorie fondate sul criterio delle preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali. Essendo, dunque, questa la disciplina applicabile alla fattispecie va da sé che un docente con punteggio inferiore (che avesse indicato con priorità una preferenza per un determinato ambito) potesse ottenere il trasferimento rispetto ad altri docenti che, seppure con punteggio superiore, avevano (tuttavia) espresso, per quel medesimo ambito, una preferenza subordinata. Si tratta, del resto, di procedura di mobilità straordinaria, quella qui in esame, finalizzata ad attribuire, ai docenti neo-immessi in ruolo (con il piano di reclutamento straordinario del 2015) su sede provvisoria, una sede di assegnazione definitiva, di talché del tutto ragionevole deve reputarsi il criterio della preferenza privilegiato dal CCNI. Ininfluyente, quindi, si disvela la doglianza di parte appellante che si appunta sul fatto di essere stata scavalcata da colleghi con un punteggio inferiore in ambiti territoriali per i quali aveva (pure) espresso la propria preferenza, in quanto trattasi di generica affermazione del tutto incapace (di per sé) di dimostrare la violazione della procedura" (cfr. C. App. Palermo, sent. 20/09/2021). A identiche conclusioni già perveniva, altresì,



la Corte di Appello di Caltanissetta che precisa che “è pertanto pienamente legittima la previsione contrattuale circa l'articolazione delle operazioni di mobilità secondo le fasi corrispondenti alle diverse categorie dei docenti e, in tale quadro, l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti da graduatorie di merito di cui all'art. 2 comma 3 C.C.N.L. 8.4.2016. A tale luce la sentenza appellata deve essere integralmente riformata, statuendosi il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio. In riferimento a tale categoria di personale la L. 107/2015 e l'art. 6 del C.C.N.I. hanno previsto la possibilità di partecipare alla mobilità 2016/2017 nella stessa provincia di prima nomina” (cfr. C. App. Caltanissetta, sent. 28/01/2021). Altra giurisprudenza precedente, inoltre, già riteneva determinanti le modalità dell'assunzione avvenuta, rispettivamente, mediante scorrimento di Graduatorie di Merito per il personale poi concorrente alla fase B3 della mobilità, e da g.a.e. per i candidati di fase C. Proprio la L. 107/2015, infatti, prevedeva la prioritaria assunzione in ruolo dei docenti iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie di Merito del concorso ordinario bandito con D. Dir .MIUR n° 82/2012 disponendo, specificamente al comma 100 : “All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) (vale a dire i soggetti provenienti da Graduatorie di Merito n.d.a.), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”. La peculiarità del reclutamento dei docenti di cui alle G.M. 2012 ha avuto, poi, riflessi anche sulla successiva fase della mobilità



territoriale perché le procedure concorsuali che ne erano matrice sono state indette con DDG n. 82 del 24 Settembre 2012, avente base regionale, in cui la domanda di partecipazione a concorso, a pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3, ibidem), sicché era impresso un vincolo territoriale già all'atto dell'assunzione. Il D.M. n. 356 del 2014 ha poi previsto lo scorrimento degli idonei, qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati. Sulla base di tali premesse il diritto vivente afferma che è "in conclusione giustificata la scelta, del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi, di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso" (cfr. C. App. Milano sent. 22/11/2018, n. 1711). Per tali motivi la previsione nel CCNI di un preventivo accantonamento è legittima, come ritenuto dalla citata giurisprudenza di merito che precisa come "l'articolazione nelle fasi, secondo l'ordine previsto, comporta che la comparazione fra le varie posizioni debba essere effettuata tra categorie (e fasi) omogenee, risultandone quindi non condivisibile la pretesa dell'appellante, che ha partecipato alla mobilità per la fase C, di rapportare la sua posizione (ed il relativo punteggio) ai soggetti che hanno partecipato alle precedenti fasi A e B. La scelta del contratto integrativo, conforme ai criteri di legge, risponde anche adeguatamente al principio di ragionevolezza, dal momento che, anche nell'ottica dell'art. 97 della Costituzione (più volte citato nell'atto d'appello), appare corretto premiare il merito di coloro che si sono sottoposti ad un concorso e siano inseriti nelle relative graduatorie come vincitori o quantomeno come idonei" (cfr. C. App. Torino, sent. 23/05/2019,



n. 332). Pertanto, non può che concludersi per la piena conformità di quanto previsto dalla contrattazione collettiva alla L. n. 107/2015. Si rappresenta, inoltre, come tale orientamento sia stato condiviso da numerose altre sentenze delle Corti d'Appello. Segnatamente: I) la Corte d'Appello di Caltanissetta, con la già citata sentenza n. 14/2021 del 28.01.2021, ha ritenuto, conformandosi all'orientamento prevalente delle Corti d'Appello, che "Il tenore letterale della disposizione [...] è chiaro nell'attribuire al personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 [...] il diritto di partecipare alla mobilità straordinaria per tutti gli ambiti nazionali in deroga al vincolo di permanenza triennale, con riferimento a tutti i posti "vacanti e disponibili" (e non solo a quelli "vacanti", secondo la generica enunciazione contenuta nella prima parte del comma 108) e con l'ulteriore inclusione dei posti assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai docenti di cui al comma 96 lettera b) dell'art. 1 cit., ossia agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. La mancata inclusione espressa dei posti assegnati all'altra categoria di soggetti assunti in forza del piano straordinario ai sensi del comma 98 lett. b) e c) dell'art. 1 L. n. 107 del 2015 - ossia gli iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito nel 2012 di cui alla lettera a) del comma 96 - non può che essere l'indice di un'inequivoca volontà del legislatore di escludere questi ultimi posti dal novero di quelli destinati alla mobilità straordinaria degli assunti entro l'a.s. 2014/2015, optando per un accantonamento di tali posti a favore di coloro che nel 2015/2016 ne sono risultati assegnatari in quanto iscritti a graduatorie di merito rispetto a quelli assunti da Gae negli anni precedenti.



Diversamente, non si comprenderebbe il significato della precisazione concernente l'inclusione dei soli assunti da Gae, non essendo convincente sul punto l'argomentazione secondo cui l'impiego del termine iniziale "inclusi" rivelerebbe l'intenzione del legislatore di "ampliare" e "specificare" la nozione dei "posti vacanti e disponibili" e non di escludere le categorie di posti non richiamati espressamente. [...] In particolare, sotto il profilo sistematico, la detta opzione di favore per i soggetti assunti da graduatorie formatesi a seguito di concorso pubblico rispetto a quelli assunti da Gae, oltre a non essere incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 51 e 97 Cost., esclude la generale assimilabilità delle due categorie e osta all'automatica estensione in via interpretativa e, tantomeno, analogica delle disposizioni che sono specificamente rivolte ad una sola di esse, quale quella contenuta nel comma 108 di cui si controverte. Ne discende che l'omessa inclusione espressa dei posti assegnati ai docenti iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012, tra quelli destinati alla mobilità dei docenti assunti da Gae negli anni precedenti, va intesa quale ulteriore opzione di favore del legislatore, rispetto a quella già operata in sede di assunzione straordinaria, per la prima categoria di docenti nella comparazione con i secondi, giustificata dalla obiettiva differenza tra le due situazioni in ragione della partecipazione o meno al pubblico concorso. Si tratta, del resto, di una differenziazione di trattamento che non appare neanche irragionevole, pure ai fini della previsione di cui all'art. 3 Cost., perché correlata a una scelta di favore per una categoria di docenti, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 in qualità di iscritti a pieno titolo



nella graduatoria di merito del concorso bandito nel 2012 rispetto a quelli immessi in ruolo negli anni precedenti in qualità di iscritti nelle Gae, che non contrasta neanche con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 51 e 97 Cost., premiando il merito di coloro che si sono sottoposti ad un pubblico concorso e risultano inseriti nelle relative graduatorie come vincitori o quantomeno come idonei.”. II) In conformità con l’orientamento prevalente delle Corti d’Appello, anche la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n.1670 del 15/09/2020 ha ritenuto che “la correttezza della soluzione adottata dal CCNI 8.4.2016 trova già sostegno nell’impianto del comma 108 L.107/15 dedicato al piano straordinario di mobilità. 5.11. È pur vero che la norma, prende in esame unicamente le due categorie dei docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 e dei docenti assunti con il piano straordinario e provenienti da GAE, e quindi non gli assunti con il piano straordinario e provenienti dalle graduatorie di merito; tuttavia proprio avendo riguardo alla circostanza per cui il legislatore ha inteso risolvere a favore dei primi i potenziali profili concorrenziali con i provenienti da GAE, mentre non ha adottato lo stesso criterio rispetto alla categoria degli assunti da GM, si deve dedurre che ha inteso porre su un piano sostanzialmente paritario gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 ed i provenienti da GM, ed invece differenziare in senso peggiorativo i provenienti da GAE rispetto ad entrambe le altre due categorie”. III) la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 147/2019 del 05/07/2019, ritiene infondata la censura basata “sulla presunta discriminazione operata dal CCNI tra i docenti assunti attingendo alle graduatorie



a esaurimento, categoria cui ella apparteneva, e quelli assunti attingendo alle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito nel settembre del 2012. Anche a questo proposito, la motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva e pienamente condivisibile. Osserva, dunque, il Tribunale....: "Quanto all'eccezione sollevata secondo cui vi sarebbe una discriminazione attuata dal contratto collettivo integrativo tra gli assunti a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 e gli assunti a tempo indeterminato provenienti da GAE in quanto, solo questi ultimi, ai sensi della citata fonte collettiva, dovrebbero partecipare al piano della mobilità territoriale su tutto il territorio nazionale mentre ai primi sarebbe stata illegittimamente garantita la possibilità di scelta tra gli ambiti della provincia, ad avviso di questo giudice, si tratta di censura infondata... In primo luogo, al riguardo, ove anche nulla fosse previsto dalla fonte primaria, la scelta, non arbitraria, della fonte negoziale di dare preferenza agli assunti a tempo indeterminato provenienti dalla graduatoria di merito di concorso anziché dalle graduatorie ad esaurimento, risponde ad un evidente criterio meritocratico che, di per sé, giustificerebbe la norma contrattuale. Ma detta norma contrattuale, ad avviso di questo giudice, è conforme a quanto previsto dal comma 108 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 il quale, per quanto qui di interesse, dispone quanto segue «Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a



domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale». Il comma 96, richiamato dal comma 108 individua alla lettera a) i docenti assunti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e alla lettera b) i docenti assunti provenienti da GAE. Ora, alla luce della norma sopra trascritta, si ritiene, contrariamente alla tesi sostenuta con il ricorso, che l'eventuale partecipazione, in condizione di parità, degli assunti provenienti GAE e degli assunti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 nell'ambito di piano di mobilità territoriale a livello nazionale configurerebbe una chiara violazione della citata norma primaria la quale prevede che soltanto i docenti iscritti nelle GAE ed assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) debbano partecipare alla mobilità territoriale disciplinata dal comma 108 dell'art. 1, escludendo, con ciò, che essi debbano concorrere con gli



assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012. Tanto ciò è vero che la norma prevede anche che i docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza, possano scegliere tra tutti gli ambiti provinciali inclusi quelli assegnati provvisoriamente ai docenti provenienti dalle GAE, escludendo, quindi, non a caso, i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti, a seguito del medesimo piano straordinario ma provenienti dalla graduatoria di merito relativa al concorso del 2012. In definitiva, è la stessa normativa di legge primaria che, evidentemente, non poneva in condizione di parità gli assunti con il piano straordinario provenienti da GAE e gli assunti, con il piano straordinario, provenienti dalla graduatoria di merito del concorso escludendo che dovessero essere considerati disponibili, ai fini della mobilità, i posti assegnati provvisoriamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito e prevedendo invece che dovessero considerarsi disponibili i posti assegnati provvisoriamente ai docenti provenienti dalle GAE.... Non si condividono, poi, i dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della normativa in questione, nella parte in cui, implicitamente o esplicitamente, ha accordato preferenza agli immessi in ruolo provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto agli immessi in ruolo provenienti da GAE, in quanto, come premesso, si tratta di una scelta rispondente al criterio meritocratico ragionevole ed in quanto le due categorie risultano diverse e non comparabili". IV) la Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 197/2018 del 12.06.2018,



dopo aver esaminato l'art. 1, comma 96, della L. n. 107/2015, giunge ad affermare che "la legge ha dunque inteso tenere nettamente separati i due gruppi di docenti: quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (art. 1 co. 96 lettera a) e quelli provenienti da GAE (art. 1 co. 96 lettera b), in quanto assoggettati ad una distinta disciplina di reclutamento" e, dopo aver analizzato il comma 98, afferma che "non è dunque vero quanto sostenuto dall'appellante (n.d.r. docente) secondo cui la legge avrebbe trattato le due categorie di docenti in modo paritario ed equiordinato avendo – al contrario – espressamente privilegiato i docenti vincitori del concorso 2012 rispetto a quelli iscritti in GAE". V) la Corte d'Appello di Brescia, nella sentenza n. 530/2017 del 14.12.2017 ha affermato che: "E infatti, quanto alla procedura di mobilità, il comma 108 prevede anzitutto chiaramente un accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art. 96, lettera a)), stabilendo che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, 'per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettera b) e c)' escludendo quindi i posti assegnati in via provvisoria al personale proveniente dalle graduatorie di merito 2012", e che "Peraltro, la



procedimentalizzazione in fasi risulta espressamente contemplata nello stesso comma 108, laddove prevede che ‘Solo successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b)...’ (non anche quelli di cui alla lettera a), vale a dire i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012), ‘...assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale’”, sicché “diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAE nell’a.s. 2015/2016 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento”. L’orientamento appena illustrato dei Giudici del secondo grado di giudizio consolida quanto già stabilito da numerosissimi giudici di primo grado (cfr., ex multis, Tribunale di Siracusa, sentenza n. 499/2020, Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, del 26.11.2019, Tribunale di Caltagirone, ordinanza n. 3335/2017). In conclusione, è di tutta evidenza che il peculiare meccanismo di riserva dei posti, in sede di mobilità, per i docenti assunti da graduatorie di merito 2012, oltre a trovare fondamento nella legge n. 107/2015, non presenta profili di irragionevolezza. Tale trattamento diversificato, infatti, è giustificato dalle differenze di fatto sussistenti tra i docenti assunti da graduatoria di merito e quelli immessi in ruolo tramite le GAE. Peraltro, è



incontrovertibile che l'art. 3 Cost., correttamente inteso nella duplice accezione di uguaglianza formale e sostanziale, non sancisca una parità assoluta di trattamento ed anzi legittimi trattamenti differenziati per situazioni differenziate. Ed invero, le due categorie di personale presupposte (GM 2012 e GAE) sono diversamente disciplinate dalla legge sotto una pluralità di profili. Pertanto, il dissimile trattamento discende direttamente dalle rispettive e specifiche caratteristiche possedute: diverso sistema di reclutamento, diversa regolamentazione di accesso alle graduatorie, diverse fasce di provenienza, differenti titoli di abilitazione, ecc. Tale operazione di distinzione, quindi, non soltanto non contrasta con il significato esplicito ed implicito dell'art. 3 Cost., ma, addirittura, è dallo stesso incoraggiata. Pertanto, alla luce di quanto sopra, è erronea la sentenza di primo grado laddove ravvisa l'illegittimità dell'accantonamento dei posti nella mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da graduatorie di concorso pubblico. In considerazione della legittimità della procedura di mobilità interprovinciale si chiede, pertanto, di riformare la sentenza nel senso sperato dall'Amministrazione. Sulla condanna alle spese Si chiede, quindi, la riforma della sentenza nei termini sopra specificati, nonché in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltreché del presente grado di impugnazione. Per tutto quanto chiarito ed esposto, si formulano, allo stato e con ogni riserva, le seguenti

CONCLUSIONI VOGLIA L'ON. LE CORTE D'APPELLO DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – previa nomina del



consigliere relatore e fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in via principale dichiarare la nullità della sentenza appellata per omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e, per l'effetto, rimettere gli atti al competente giudice del lavoro ex art. 354 c.p.c.; nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente ogni domanda avanzata da controparte, riformando la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, presso un'istituzione scolastica ricadente in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia di cui alle preferenze espresse dalla stessa nella domanda di mobilità 2016/2017. In subordine, laddove controparte dimostri di aver provveduto all'integrazione del contraddittorio, si chiede di essere autorizzati alla notifica ai controinteressati a norma dell'articolo 151 c.p.c., giusta istanza qui di seguito formulata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi all'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege. Si producono documenti come da separato indice. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato va prenotato a debito ex artt. 11 e 158 d.P.R. n. 115/2002. Catania, 24/01/2023 L'Avvocato dello Stato Elisa Saccà
INDICE ALLEGATI - copia della sentenza appellata; - ricorso di primo grado; - fascicolo di primo grado. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART 151 C.P.C. VISTO il superiore ricorso in appello; OVE DIMOSTRATO DA CONTROPARTE che nel procedimento di



primo grado il ricorso è stato notificato ai docenti ritenuti controinteressati; RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari; RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MI di tutti gli atti di legge; RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico; RITENUTO che, tale notifica è stata autorizzata in ricorsi in appello analoghi a quello oggi alla mano; RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per la legge alla parte appellata; CIÒ VISTO E RITENUTO, l'appellante CHIEDE All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MI ai quali richiedere la pubblicazione degli atti. Salvis iuribus Catania, 24/01/2023 L'Avvocato dello Stato Elisa Saccà”.

Che in data 28.03.2023 la Corte di Appello di Catania ha emesso la sentenza n. 314/2023 pubbl. il 28.03.2023 così disponendo “la Corte definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della sentenza di primo grado; rimette le parti davanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Ragusa e assegna il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio” (doc. B).



Che detta sentenza trae origine dal percorso logico motivazionale seguito dai giudici della Corte di Appello secondo cui *“La sentenza di primo grado va, pertanto, annullata, posto che il ricorso non è stato notificato ai litisconsorti necessari, inclusi nelle graduatorie per la mobilità territoriale cui si riferisce la domanda dell’odierna appellata. Le parti devono di conseguenza essere rimesse davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., richiamato dall’art. 354 c.p.c.”*.

Che la ricorrente ha interesse alla riassunzione del giudizio volto all’accertamento del proprio diritto al trasferimento interprovinciale in una delle sedi di cui alla domanda di mobilità 2016/2017 rimettendo a tal fine a codesto ill.mo Giudice le modalità di notificazione del predetto ricorso.

Ciò premesso la ricorrente come sopra rappresentata difesa e domiciliata

Chiede

Che il Tribunale adito, Voglia fissare l’udienza per la comparizione delle parti, disponendo (ove lo si ritenga necessario) l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati di cui infra, tramite la notifica ex art. 151 e/o tramite le modalità ordinarie mediante notificazione ex art. 150 c.p.c. con pubblicazione in G.U. stante l’elevato numero dei docenti controinteressati e comunque nella forma che si riterrà più utile e conducente e dal contempo che voglia specificare le modalità della notifica, ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento



del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Ragusa (oggi comune) nella procedura di mobilità 016/17 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

2. Accertare e dichiarare la illegittimità dei superiori provvedimenti e disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti;

3. Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti il trasferimento anche in sovrannumero della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A00024" nella Provincia di Ragusa ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente in tal senso riformulando la graduatoria esistente;

4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale: Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile e soggiace al pagamento del contributo di € 259,00.



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.; 150 c.p.c. e/o forme ordinarie)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ed in subordine la notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e nei confronti di *“tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da*



Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D", oppure ove lo si ritenga ai sensi dell'art. 150 c.p.c. ed ancora in subordine nelle forme ordinarie e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti di *"tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D"* attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>

proclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) Nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) Sunto dei motivi del ricorso;
- d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *"tutti i docenti inseriti nell'elenco dei*



trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D'';

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

In alternativa, ove lo si ritenga, mediante notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c. mediante pubblicazione in G.U. (stante l'elevato numero di controinteressati) nei confronti di *“tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D''.*

Messina/Ragusa 25.05.2023

Avvocato

Vincenzo La Cava

